



REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI
DEL
COMUNE DI FALCONARA M.MA



APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N° 63 DEL 08.07.2010

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità e classificazione degli impianti

1. Il Comune di Falconara M.ma riconosce il diritto al gioco e al tempo libero per tutti. Riconosce altresì la funzione sociale dello sport, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età , senza discriminazioni ed esclusioni, con l' obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l' integrazione sociale.
2. Il Comune di Falconara M.ma ha dislocati nel proprio territorio Impianti Sportivi, con diverse caratteristiche e dimensioni, destinati alla promozione e alla pratica sportiva, agonistica, motoria e ricreativa , nell'ambito di un' organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
3. Gli impianti sportivi comunali devono essere utilizzati e/o gestiti nel rispetto dei seguenti criteri:
 - Eguaglianza dei diritti degli utenti:** Le regole riguardanti i rapporti tra gli utenti, servizi pubblici e accesso a tali servizi sono uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti genere, etnia, condizioni fisiche, condizioni sociali ed economiche, opinioni politiche e religiose, età.
 - Imparzialità:** Tutti coloro che usufruiscono del servizio sono trattati con obiettività, giustizia e imparzialità.
 - Regolarità del servizio:** E' assicurato un servizio regolare e continuo, secondo un calendario annuale che tiene conto dei tempi necessari per garantire alle strutture la massima funzionalità.
 - Partecipazione:** Viene favorita la partecipazione alla prestazione dei servizi e alla fruizione degli impianti. Per tutelare il proprio diritto alla corretta fruizione del servizio e per favorire la collaborazione col soggetto erogatore, l'utente può formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio stesso, formulare osservazioni, ottenere informazioni e presentare reclami.
 - Efficienza ed efficacia:** Viene assicurato il rispetto degli standard di qualità previsti, attraverso la più conveniente utilizzazione delle risorse impiegate.
4. Gli impianti sportivi si distinguono in: **impianti di rilevanza cittadina e impianti minori.**

Sono impianti comunali di rilevanza cittadina quelli che per destinazione d' uso prevalente , per ampiezza dell' utenza servita , per le attività particolari che vi si svolgono o per il fatto di essere l' unico impianto compatibile con le disposizioni regolamentari delle federazioni sportive esistenti per una specifica disciplina sportiva, possono ospitare gare a livello nazionale ed internazionale , assolvendo funzioni di interesse generale della città.

Gli impianti sportivi di rilevanza cittadina sono individuabili inoltre in quanto strutture che, per le loro dimensioni e complessità , richiedono una gestione specializzata e/o rilevante dal punto di vista economico.
5. Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati **quali impianti di rilevanza cittadina i seguenti impianti sportivi :**
 - Palazzetto dello sport Badiali
 - Palazzetto dello sport Liuti
 - Stadio comunale Roccheggiani
 - Piscina comunale

- Campi da tennis
- Impianto di tiro con l' arco
- Campo da rugby
- Campo da calcio Amadio
- Campo da calcio Fioretti
- Campo da calcio Via Liguria
- Area stabilimento ex 84° BTG Venezia

Tutti gli altri impianti sono individuati come impianti minori , comprese le palestre annesse agli Istituti Scolastici.

Art. 2 – Programmazione e Destinatari d'uso

1. La **programmazione e assegnazione** in uso degli impianti è disposta dal Responsabile del Servizio Sport , acquisite le istanze degli interessati. Tale programmazione sarà annualmente pubblicata nel sito del Comune di Falconara.
2. L'uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole è determinato dal Servizio Sport sulla base di **CONVENZIONI** stipulate annualmente nonché dalle norme di cui alle Leggi N° 517/1977, N° 23/1996 e successive modifiche, Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche, e da quanto stabilito nel presente Regolamento Comunale per le Palestre Scolastiche.
3. L' assegnazione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nel relativo atto.
4. L'assegnazione degli spazi in orario extrascolastico avviene solo ad accordi già avvenuti e sottoscritti con i Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi compatibilmente con gli impegni della Scuola e nel pieno rispetto dei rispettivi POF.
5. Il Comune di Falconara M.ma assegna l'uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti **destinatari** indicati in ordine di priorità:
 - Società e/o Associazioni sportive dilettantistiche regolarmente **iscritte** all' Albo delle Associazioni del Comune di Falconara
 - Enti** di Promozione Sportiva, **CONI, Federazioni** Sportive Nazionali
 - Società e/o Associazioni sportive dilettantistiche **non iscritte** all' Albo delle Associazioni del Comune di Falconara
 - Associazioni di tipo sociale e/o culturale e religiose statutariamente costituite senza scopo di lucro **iscritte** all' Albo delle Associazioni del Comune di Falconara
 - Associazioni di tipo sociale e/o culturale e religiose statutariamente costituite senza scopo di lucro **non iscritte** all' Albo delle Associazioni del Comune di Falconara
 - Aggregazioni spontanee di cittadini e singoli cittadini residenti nel Comune di Falconara
 - Soggetti sportivi e non sportivi,anche **aventi finalità di lucro**;
6. **Nei limiti del possibile** le assegnazioni ai richiedenti vengono formulate cercando di consentire lo svolgimento delle attività preparatorie ed agonistiche nel medesimo impianto, ma soprattutto rispettando il livello e la categoria dei Campionati rappresentati.
7. La durata dell'assegnazione ha validità limitatamente alla stagione sportiva per cui viene rilasciata, vale a dire dal 1 agosto al 31 luglio dell' anno successivo e non sottintende alcuna priorità per l' anno agonistico successivo.

Art. 3 – Palestre scolastiche

1. Gli impianti sportivi annessi alle scuole sono assegnati ai Dirigenti Scolastici. Gli impianti in oggetto, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra curriculari previste nel piano dell'offerta formativa approvata da ciascun istituto scolastico, sono messi a disposizione del Comune, per consentire l'utilizzo a enti ed associazioni per lo svolgimento di attività e manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione sportiva di giovani ed adulti. A tale scopo, l'uso degli impianti sportivi, nel periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico, è regolato da una convenzione da stipularsi tra il Comune e Dirigente Scolastico..
2. La convenzione in argomento dovrà prevedere il vincolo di utilizzo dei locali per attività e manifestazioni coerenti con la loro destinazione e la definizione delle modalità d'uso e indicazione delle conseguenti responsabilità in ordine alla manutenzione, sicurezza, igiene e alla salvaguardia del patrimonio.

TITOLO II – CONCESSIONE IN USO E ORARI

Art. 4 – Principi generali

1. La forma di concessione in uso degli spazi per ciascun impianto è individuata sulla base di valutazioni comparative ed ispirandosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità di gestione nonché di verifica della rispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.
2. Gli spazi negli impianti sportivi comunali, in conformità con le norme di legge in materia, possono essere concessi con le seguenti modalità:
 - Concessione in uso annuale
 - Concessione in uso straordinario
 - Concessione in gestione
3. Tutti i concessionari degli spazi, devono attenersi ai principi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 5 – Obblighi dell'utilizzatore dell'impianto

1. La concessione di spazi dovrà essere effettuata tramite richiesta scritta da parte del richiedente, utilizzando il modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale..
2. L'atto di obbligazione dovrà prevedere prescrizioni conformi ai principi e agli obblighi previsti dal presente Regolamento nei confronti dell'utilizzatore, ed in particolare, nel caso in cui sia concessa la gestione , dovrà essere interamente a carico della Società Sportiva la custodia, la vigilanza e la pulizia, compresa la fornitura dei materiali di consumo occorrenti.
3. Il modulo di richiesta deve contenere le sanzioni nei confronti degli utilizzatori in caso di mancata osservanza alle norme del presente Regolamento.

Art. 6 – Concessione in uso annuale: criteri per l'assegnazione degli spazi e modalità di concessione

1. Ai fini della programmazione di cui all'art. 2 e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo d'attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.
2. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle società, associazioni affiliate a federazioni

sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva aventi sede nel territorio del Comune di Falconara M.ma.

3. A parità di condizioni, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente i seguenti criteri:
 - a) Società o associazioni che svolgono attività agonistica;
 - b) Società o associazioni che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
 - c) Società o associazioni che presentano il maggior numero di affiliati.
 - d) Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.
4. Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.
5. Per ottenere in uso spazi negli impianti sportivi comunali, i soggetti di cui all'art. 3 dovranno farne richiesta entro il 10 agosto di ciascun anno al responsabile del Servizio Sport .La richiesta deve essere effettuata utilizzando il modulo predisposto, deve essere firmata dal legale rappresentante e contenere la ricevuta del saldo d'uso della stagione agonistica precedente.
6. Il Servizio Sport programma l'uso degli spazi entro il 10 settembre di ciascun anno.
7. I calendari dei campionati di qualsiasi categoria devono pervenire al Servizio Sport almeno 48 ore prima del loro inizio al fine di acquisire l'autorizzazione all'uso dell'impianto interessato.
8. Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento d'attività sportive e similari relative all'attività svolta.

Art. 7 – Concessione in uso straordinario

1. Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti comunali, non incluse nella programmazione annuale di cui al precedente art. 5 possono essere autorizzate, previa valutazione da parte dell' Amministrazione Comunale.
2. Le domande dovranno essere presentate almeno 20 giorni prima della data per la quale viene richiesto l' impianto , salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l' attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà . . Nella domanda dovrà essere specificato il giorno , l' ora di inizio e fine dell' attività, le generalità del responsabile dell' attività stessa e l' indicazione dell' impianto richiesto. La richiesta non impegna in alcun caso l' Amministrazione.
3. Il responsabile del servizio ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d' assegnazione, per manifestazioni promosse dall' Amm. Comunale, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente , tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti.In tal caso la società non corrisponde all' A.C. il compenso stabilito per le ore non usufruite.

Art. 8 – Concessione in gestione

1. La struttura sportiva può essere concessa in gestione ai soggetti richiedenti di cui all'art.2 con esclusione dei singoli cittadini; le competenze a carico dei rispettivi contraenti saranno specificate con la stipula del contratto di concessione.
2. La gestione totale può essere disposta anche per manifestazioni di una sola giornata o per fasce orarie prestabilite.

TITOLO III UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Art. 9 – Uso dell'impianto

1. Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate.
2. Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite comporta la decadenza della concessione degli spazi.
3. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata..
4. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.
5. All'impianto concesso è consentito l'ingresso a:
 - Atleti od iscritti alle Associazioni accompagnati da un dirigente, o allenatore, o responsabile della Società, Associazione o Ente;
 - Agli studenti accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto o da un tecnico/Dirigente, incaricato dal Dirigente Scolastico.
 - Al singolo cittadino, debitamente autorizzato.
6. L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco, durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio ed alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli Enti o Federazioni Sportive.
7. L'Amministrazione Comunale non risponde d'eventuali danni o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.
8. Gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazione direttamente al Dirigente del Servizio. Il Responsabile garantirà la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate dagli utenti.
9. La programmazione annuale o mensile e le tariffe d'uso dell'impianto devono essere affissi in luogo ben visibile e consultabile da parte del pubblico.

Art. 10 - Pubblicità e pubblico

1. I cartelloni pubblicitari devono essere conformi alla normativa vigente in materia e al Regolamento comunale sulla pubblicità. Sono a carico della società che ne richiede l'installazione, l'imposta di pubblicità, nonché l'eventuale corresponsione di canone, nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale per l'occupazione di spazi pubblici, secondo quanto previsto dal competente Regolamento.
2. Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti ed alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dalla Amministrazione Comunale, nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 11 – Divieto di sub - concessione

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo gli utilizzatori possono consentire l'uso in sub-concessione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi, fatto salvo per i locali il cui uso in sub-concessione è autorizzato dall'Amministrazione Comunale .

Art. 12 – Rispetto degli impianti ed attrezzature

1. Gli utilizzatori s'intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:
 - Rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
 - Evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
 - Mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.
2. Gli utilizzatori sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo
3. Gli utilizzatori si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o di terzi, , qualora qualsiasi intervento ,effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

Art. 13 - Installazioni particolari

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.
2. Il richiedente deve presentare, insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti nonché la dichiarazione che sollevi l' Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale.
3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio il richiedente deve dare comunicazione al Servizio Sport per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.
4. Nel caso in cui le operazioni di smontaggio non siano effettuate nel termine prestabilito dalla fine della manifestazione o attività svolta all'interno dell'impianto sportivo, il concessionario dovrà pagare una penale per ogni ora di ritardo nel rilascio dell'impianto.

Art. 14 – Tariffe d'uso

1. Per l'uso orario degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte dei richiedenti, il pagamento delle tariffe approvate con apposito atto dell'amministrazione comunale.
2. Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al gestore sempre in via anticipata nel caso di singolo utilizzo e/o manifestazione, ed entro 15 giorni dalla ricezione della nota di addebito in tutti gli altri casi. L'emissione della nota di addebito e/o fattura da parte del Servizio Comunale competente deve essere effettuata entro il mese successivo a quello di utilizzo dell'impianto.
3. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.
4. In caso di mancato utilizzo della struttura sportiva per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti, previa valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale, i versamenti effettuati potranno essere rimborsati.
5. Eventuali esenzioni dal pagamento delle tariffe debbono essere autorizzate con determinazione del Responsabile del Servizio Sport, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio e dalla Giunta Comunale.

6. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche a favore dei soggetti titolari di concessione, fatte salve condizioni di miglior favore che possono essere concesse dal soggetto gestore.

Art. 15 – Penalità

1. Comportano la sospensione o la revoca della concessione d'uso annua:
 - Il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto dall'amministrazione comunale; fatto salve eccezionali deroghe autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
 - La ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale svolge compiti di controllo sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature; a tale scopo, i richiedenti s'intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.
3. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio d'ulteriori provvedimenti e d'ogni diritto che possa competere all'Amministrazione Comunale, i richiedenti, ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare, immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni che sono impartiti dai responsabili preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

<p style="text-align: center;">TITOLO IV AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO A TERZI</p>

Art. 16 – Principi generali

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti direttamente o attraverso associazioni e società sportive costituite o partecipate dall'amministrazione comunale. Possono essere soci delle associazioni o società i soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 5 , a condizione che abbiano la loro sede nel comune di Falconara Marittima fatto salvo quanto previsto al comma 3 lettera d.
2. Possono essere affidati in gestione esterna ai seguenti soggetti:
 - A. Enti di promozione sportiva o Società aderenti;
 - B. Federazioni, associazioni, società sportive aderenti o riconosciute dal CONI;
 - C. Associazioni del tempo libero per l'effettuazione d'attività sportive.
3. Gli impianti sportivi sono affidati secondo i seguenti criteri:
 - a) Nel caso in cui l'impianto sia stato prevalentemente utilizzato nei due ultimi anni d'apertura da un unico soggetto, in assenza di altre specifiche richieste, purché si tratti di una società sportiva radicata nel territorio e che svolga attività agonistica e/o giovanile, e/o per anziani e/o a favore dei diversamente abili: trattativa diretta con stipula di convenzione;
 - b) Nel caso in cui l'impianto sia stato utilizzato, nei due ultimi anni d'apertura da più soggetti, nel caso che le società costituiscano una Società o un'Associazione anche temporanea, ovvero che ci sia un unico soggetto che si dichiara disponibile alla gestione di scopo e si tratti di società sportive radicate nel territorio e che svolgano anche attività giovanile e/o per anziani e/o a favore dei diversamente abili: trattativa diretta con stipula di convenzione;

c) Per particolari esigenze organizzative può essere previsto l'affidamento diretto ad una società che svolga attività sociale o di promozione delle pari opportunità e di recupero di soggetti svantaggiati;

d) Nel caso di impianti a rilevanza economica : espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le vigenti normative.

Art. 17 - Condizioni di gestione

1. Il Concessionario ha tutte le competenze gestionali.
2. Le tariffe applicate dalla società agli utenti sono stabilite dai competenti organi dell'amministrazione comunale. Il Concessionario può, in ogni momento, diminuire le tariffe stabilite dall'amministrazione comunale.
3. Il Comune si riserva, all'interno della società di gestione, il potere di indirizzo e controllo sull'attività nonché sul corretto esercizio dell'attività contabile.
4. L'accesso agli impianti deve essere garantito a tutti coloro che ne facciano richiesta, secondo la programmazione annuale predisposta dal servizio sport, nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione, favorendo i soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale.
5. Il Concessionario si fa carico di tutti gli oneri diretti ed indiretti per la gestione degli impianti comprese le utenze, la manutenzione ordinaria e quant'altro necessario per il corretto funzionamento degli impianti. Per impianti scarsamente remunerativi può essere prevista una formula gestionale che escluda l'addebito delle utenze a carico del concessionario.
6. Nel contratto di gestione saranno determinate le modalità di riscossione delle entrate
7. Previa redazione di un piano economico l'amministrazione comunale può, qualora si rilevi uno squilibrio fra ricavi e costi, erogare un contributo economico, previo reperimento delle risorse finanziarie necessarie.
8. La gestione può avere una durata massima di cinque anni, eventualmente rinnovabile per un uguale periodo.
9. In deroga al precedente comma, nel caso in cui il soggetto gestore effettua interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria o nuove opere, l'affidamento può avere una durata superiore in relazione all'entità dell'investimento.
10. Gli impianti devono essere prioritariamente utilizzati per finalità sportive. Eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico devono essere svolte compatibilmente con la destinazione ad uso sportivo dell'impianto.

Art. 18 - Contratto di servizio e concessione

1. La gestione degli impianti sportivi è affidata mediante la stipula di una convenzione e di un contratto di servizio.
2. Il Concessionario deve informare il Responsabile comunale competente di tutte le attività che si svolgono sugli impianti dati in convenzione.
3. La convenzione deve contenere: l'obbligo per il concessionario di rispettare il presente Regolamento nella concessione degli spazi; la possibilità di assegnare delle ore di programmazione a soggetti individuati dal comune; l'obbligo di riservare un'alta percentuale di spazi ai soggetti che già utilizzavano il complesso sportivo; la possibilità dell'ente di intervenire come arbitro nelle controversie fra aggiudicatario e le società che utilizzano gli impianti; la determinazione delle tariffe .
4. Il contratto di servizio deve garantire ai cittadini il diritto alla qualità dei servizi; ad avere un'adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; alla pubblicità degli orari di apertura, delle regole per l'uso dell'impianto e delle tariffe applicate; all'erogazione del servizio con adeguati standards di qualità ed efficienza.

5. Al fine di garantire l'esercizio dell'attività di indirizzo e controllo da parte degli organi istituzionali, gli amministratori e i consiglieri comunali hanno possibilità di accesso a tutti gli impianti sportivi di proprietà ed in uso all'amministrazione comunale.

Art. 19 – Manutenzione ordinaria

1. Il Concessionario è tenuto in via esclusiva a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.
2. Il concessionario deve nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato. Egli si assume inoltre ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del D.Lgs.81/2008.
3. Il concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti.

Art. 20 – Manutenzione straordinaria e attrezzature

1. L'Amministrazione Comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria. Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria al Responsabile del Servizio Sport, il quale, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta e le risorse finanziarie esistenti con gli uffici tecnici competenti rilascia l'autorizzazione a effettuare direttamente l'intervento entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.
2. Il Concessionario può richiedere di effettuare direttamente gli interventi fino ad un importo massimo di euro 50.000,00 IVA esclusa, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello nel quale verranno effettuati i lavori, presentando una perizia di massima dei lavori e della spesa da sostenere. Le modalità per l'esecuzione dei lavori da parte del Concessionario sono definite con apposita delibera di Giunta Comunale.
3. Qualora il Concessionario svolga i lavori di cui al presente articolo senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, quest'ultima può, a sua discrezione e senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione a titolo gratuito dei lavori nel patrimonio del Comune, ovvero chiedere al Concessionario la remissione in pristino della situazione precedente i lavori.
4. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai Concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione sono presi accordi volta per volta.

Art. 21 – Revoca e diritto all'informazione

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l'affidamento in gestione dell'impianto alla società, alla scadenza di ciascun anno, con un preavviso di almeno tre mesi, per i seguenti motivi:
 - per motivi di pubblico interesse o d'ordine pubblico,
 - per ripetute inadempienze della convenzione di gestione,
 - per violazione del presente Regolamento,
 - per mancata manutenzione dell'impianto.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esporre in maniera ben visibile i dati relativi alla propria Società o Associazione, ed il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per la segnalazione di carenze, malfunzionamenti e quant'altro possa occorrere.

Art. 22 – Contributi su migliorie

1. I concessionari possono proporre l'effettuazione di migliorie sull'impianto sportivo, destinate alla fruibilità dell'impianto, all'ampliamento dell'attività sportiva, a fornire spazi di socializzazione nei confronti della cittadinanza.
2. La domanda, , deve essere accompagnata, oltre che dagli allegati tecnici ed economici, da una breve relazione che illustri il significato dell'intervento, a firma del legale rappresentante della società concessionaria.
3. Valutato il significato e l'importanza della miglioria proposta, si rilascia nulla osta preventivo all'intervento e sulla base delle risorse finanziarie esistenti, si può prevedere l'erogazione di un contributo sulla spesa effettivamente rendicontata

Art. 23 – Personale adibito all'impianto

1. Il Concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione. Di tale personale dovrà essere fornito elenco all'Amministrazione comunale .
2. Devono, altresì, garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto sollevano l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto. Nel caso in cui sia impiegato personale dipendente, devono essere applicati i CCNL di categoria.
3. Il concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con Compagnia e/o Istituti d'Assicurazione, al fine di esonerare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o a cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale oggetto delle concessioni.

Art.24– Manifestazioni al pubblico

1. Resta a totale carico del concessionario il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, compreso le necessarie autorizzazioni da richiedere alla Commissione Provinciale di Vigilanza.
2. I concessionari rispondono nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico.
3. Il concessionario deve provvedere, a sua cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio, ove prescritto, d'autoambulanza per tutta la durata della manifestazione e, in ogni caso, fino a quando l'ultimo spettatore abbia lasciato la struttura comunale.
4. Deve, inoltre, obbligatoriamente comunicare all'Ufficio comunale competente il nominativo del soggetto, da lui incaricato, responsabile della sicurezza per le suddette iniziative in questione o per l'intera stagione sportiva.
5. Il presente articolo si applica anche alle concessioni di spazi qualora vengano svolte manifestazioni al pubblico.

TITOLO V COMPETENZE

Art. 25 – Competenze

Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:

- Il Consiglio Comunale;
- La Giunta Comunale;
- la Consulta dello Sport;
- i Dirigenti.

Art. 26 – Competenze del CONSIGLIO COMUNALE

Spettano al Consiglio Comunale poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:

- la individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
- la verifica ,nei modi e tempi stabiliti dallo statuto ,dell'applicazione del presente regolamento e dei criteri in esso stabiliti

Art. 27 - Competenze della GIUNTA COMUNALE

Spetta alla Giunta Comunale:

- fornire atti di indirizzo in merito alla formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine:
 - a) alla concessione in uso degli impianti sportivi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;
 - b) alla concessione in gestione degli impianti stessi per l'individuazione dei criteri di scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate nel presente Regolamento.
- determinare le tariffe per l'utilizzo degli impianti.

Art. 28 - Competenze della CONSULTA DELLO SPORT

La Consulta dello Sport è organo consultivo, che contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri, con le modalità previste nel vigente Regolamento della Consulta stessa.

Art. 29 – Competenze dei DIRIGENTI

Spetta ai Dirigenti:

- provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione alla attività scolastica, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto della attività agonistica e nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Comunale;
- rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi;
- stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
- curare gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi;
- verificare il rispetto, da parte delle Società Sportive, della normativa in materia di attività sportiva agonistica;
- esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.

Art. 30 – Disposizioni finali

1. Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento sono abrogate.
2. Il presente Regolamento viene affisso in tutti gli impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
3. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento le convenzioni di gestione in vigore dovranno essere adeguate alle norme in esso contenute.